

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Condominio – decreto ingiuntivo – approvazione spese – assenza di ripartizione – sufficienza

Il potere-dovere dell'amministratore di riscuotere i contributi (art. 1130 n. 3 c.c.) ha la sua fonte nell'approvazione delle spese, sia ordinarie che straordinarie, da parte dell'assemblea dei condomini, in particolare attraverso l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo (art. 1135 c.c.). Non occorre che l'assemblea approvi anche lo stato di riparto, che consente di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c. Pertanto, in presenza di una delibera assembleare di approvazione della spesa straordinaria, senza ripartizione, l'opponente può contestare solo la rispondenza della ripartizione ai criteri dettati dagli artt. 1123 e ss. c.c. e non la spesa da ripartire. In presenza, invece, anche di una deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, il giudizio di opposizione ha un ambito ancora più ristretto, diretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.

Tribunale di Salerno, sezione prima, sentenza del 12.03.2020

...omissis...

I coniugi dddddd proprietari di un appartamento nello stabile sito in S. alla via P. n. 25/H, lotto A/15, proponevano opposizione al decreto n. 710/2016 del 24.3.2016, con il quale il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 6.831,07 in favore del Condominio, oltre interessi e rimborso delle spese del procedimento monitorio, per il debito residuo (Euro 10.920,00 meno i pagamenti parziali per complessivi Euro 4.088,93) relativo alla ripartizione pro quota dei lavori di manutenzione straordinaria (ripristino del cornicione di coronamento e della facciata laterale dello stabile) deliberati dalle assemblee del 27.2.2014 e del 16.7.2014 e di cui al contratto di appalto.

Esponevano, nei motivi di opposizione, che alla somma ingiunta di Euro 6.831,07 va detratto l'importo di Euro 3.186,00 (risultando un residuo di Euro 3.655,07 che gli opposenti stanno pagando nei tempi e con le modalità stabilite) consistente nella spesa da loro sostenuta autonomamente per il ripristino dei balconi e delle fioriere aggettanti il loro appartamento, stante lo stato fatiscente della facciata condominiale e nell'inerzia del Condominio; che quella da loro anticipata è una somma che il Condominio ha risparmiato, atteso che l'impresa appaltatrice dei lavori ha eseguito il ripristino della facciata escludendo la parte già lavorata in precedenza a cura e spese degli opposenti. In subordine, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proponevano domanda riconvenzionale per la condanna del Condominio al pagamento della somma di Euro 3.186,18 ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, per la dichiarazione di compensazione con quella maggiore eventualmente dovuta.

Il Condominio Lotto A/15, sito in S. alla Via P. n. 25/H, costituitosi, replicava che il debito residuo era stato riconosciuto dagli opposenti e che in data 8.2.2016, dopo il deposito del decreto ingiuntivo, gli opposenti avevano pagato l'ulteriore somma di Euro 680,50 per i lavori di manutenzione straordinaria, residuando un debito di Euro 6.150,57.

All'udienza di prima comparizione del 13.10.2016 il difensore degli opposenti esibiva un altro bonifico della somma di Euro 2.860,00 eseguito il 4.1.2016. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., depositata il 21.4.2017, gli opposenti specificavano un ulteriore motivo di opposizione, consistente nell'insussistenza di una deliberazione assembleare di ripartizione della spesa, dato che le delibere indicate nel ricorso monitorio contengono solo l'approvazione della spesa da sostenere per l'esecuzione dei lavori condominiali. Nella corrispondente memoria del Condominio, depositata il 19.4.2017, veniva eccepita l'improcedibilità dell'opposizione proposta da A.F., dato che l'istanza di mediazione obbligatoria era stata esperita solo da M.V.A..

L'eccezione di improcedibilità è fondata. L'art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (comma 1). Si tratta di un onere da ritenersi a carico dell'opponente, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, dopo la rimessione della questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 12.7.2019 n. 18741 (Cass., ord. 16.9.2019 n. 23003, secondo cui in caso di mancato esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione sarà l'azione proposta sotto forma di opposizione a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità). Nel caso di specie, all'udienza del 13.10.2016 è stato assegnato agli opposenti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione. Dai documenti prodotti risulta, però, che la domanda di mediazione è stata proposta in data 19.10.2016 solo da M.V.A. e che solo questi è comparso all'incontro del 17.11.2016. Trattandosi di condebitori solidali convenuti (in senso sostanziale) in un unico processo attraverso la proposizione cumulativa delle loro opposizioni al decreto ingiuntivo, il litisconsorzio che si instaura tra loro è facoltativo, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., e le cause connesse sono scindibili. Sicché ciascun opponente è tenuto ad esperire la mediazione

obbligatoria, a pena di improcedibilità della sua opposizione. Di qui la fondatezza dell'eccezione e la definizione dell'opposizione proposta dddd con sentenza di improcedibilità, che si estende alla sua domanda riconvenzionale.

Venendo all'opposizione proposta ddd procedibile per aver esperito la mediazione, va esaminata prioritariamente la questione di merito attinente alla sussistenza di un titolo a fondamento della pretesa del Condominio, che l'opponente contesta, ritenendo inidonea la delibera di approvazione della spesa l'esecuzione dei lavori condominiali, in mancanza di un'approvazione assembleare di ripartizione della spesa.

Il potere-dovere dell'amministratore di riscuotere i contributi (art. 1130 n. 3 c.c.) ha la sua fonte nell'approvazione delle spese, sia ordinarie che straordinarie, da parte dell'assemblea dei condomini, in particolare attraverso l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo (art. 1135 c.c.). Non occorre che l'assemblea approvi anche lo stato di riparto, che consente di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c. Pertanto, in presenza di una delibera assembleare di approvazione della spesa straordinaria, senza ripartizione, l'opponente può contestare solo la rispondenza della ripartizione ai criteri dettati dagli artt. 1123 e ss. c.c. e non la spesa da ripartire. In presenza, invece, anche di una deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, il giudizio di opposizione ha un ambito ancora più ristretto, diretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri (Cass., 23.2.2017 n. 4672; Cass., 27.3.2014 n. 7262; Cass., 9.12.2005 n. 27292). Ciò in quanto le deliberazioni condominiali sono soggette ad impugnativa ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c. e tuttavia restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'esperita impugnazione, a meno che il giudice di questa ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva, tale delibera costituendo, infatti, ex lege titolo di credito in favore del condominio e, di per sè, prova idonea, ai fini di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., dell'esistenza di tale credito, sì da legittimare non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio d'opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è, dunque, ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

Nel caso di specie, la prima delibera indicata nel ricorso monitorio (del 27.2.2014) ha approvato il computo metrico redatto dall'arch. D.N. da sottoporre nella gara di appalto per la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori. La seconda delibera (del 16.7.2014) ha esaminato le offerte formulate dalle imprese e ha scelto l'appaltatrice, conferendo l'incarico alla società C. s.r.l. per il corrispettivo di Euro 48.000,00 oltre Iva. Il contratto di appalto, stipulato in data 17.10.2014, prevede un corrispettivo complessivo di Euro 43.599,41 più Iva. Si tratta, dunque, di una spesa straordinaria regolarmente deliberata dall'assemblea che, come tale, obbliga ciascun condomino al pagamento della sua quota ma, non essendo approvata anche la sua ripartizione, l'opponente può contestare, non la spesa deliberata, ma la misura della spesa imputata. Ossia, la violazione delle norme che prevedono la ripartizione della spesa.

Sotto tale aspetto, l'opponente non contesta i criteri di ripartizione della spesa deliberata ma sostiene che nella propria quota deve essere compresa la spesa già sostenuta per eseguire autonomamente il ripristino dei balconi e delle fioriere aggettanti il suo appartamento. In altri termini, nella spesa deliberata e ripartita tra tutti i condomini (compreso l'opponente) vi sarebbe anche il costo dei lavori di rifacimento dei balconi aggettanti, ad esclusione di quello dell'opponente, che vi aveva già provveduto autonomamente.

Secondo la Suprema Corte, i balconi aggettanti costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale si protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Devono essere però considerate parti comuni i rivestimenti del parapetto e della soletta e gli elementi decorativi non soltanto della parte frontale, ma anche di quella inferiore, quando si inseriscono nel

prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass., 14.12.2017 n. 30071; Cass., 30.4.2012 n. 6624). Dunque, la spesa di rifacimento del balcone aggettante è a carico esclusivamente del suo proprietario, salvo che per quella parte comune costituita dal rivestimento esteticamente apprezzabile, se svolge prevalentemente una funzione decorativa ed ornamentale della facciata. Pertanto, la spesa individuale sostenuta dall'opponente per i propri balconi non può essere detratta dalla sua quota della spesa condominiale. Neppure se nella spesa condominiale sia stata inserita anche la spesa di pertinenza individuale degli altri condomini (il rifacimento dei loro balconi aggettanti). In questo caso, il condomino che non ha beneficiato di tale spesa può solo contestare la propria quota dei lavori di pertinenza individuale, impugnando la delibera assembleare che, approvando il computo metrico dei lavori condominiali, ha inserito tale spesa tra quelle comuni. Non può, invece, aggiungere alla spesa comune anche la propria spesa individuale e detrarla dal totale dei lavori approvati dall'assemblea.

Di qui il rigetto dell'opposizione proposta da Mddd. e, per le medesime ragioni, della sua domanda riconvenzionale, non potendosi configurare un arricchimento del Condominio, neanche in termini di risparmio di spesa, nei lavori eseguiti su parte dello stabile di proprietà esclusiva.

Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo, a partire dalle Sezioni Unite 7.7.1993 n. 7448 è principio consolidato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (tra le altre, Cass., 24.9.2013 n. 21840). Di qui la revoca del decreto ingiuntivo, stante il pacifico pagamento, dopo il deposito del decreto ingiuntivo, della somma di Euro 3.540,50 (Euro 680,50 + Euro 2.860,00) e la condanna degli opposenti, in solido tra loro, alla somma residua di Euro 3.290,57 (Euro 6.831,07 - Euro 3.540,50), oltre gli interessi legali dal deposito del ricorso monitorio (19.1.2016), come ivi richiesto, al soddisfo, escludendo la rivalutazione monetaria, pure richiesta, trattandosi di debito di valuta.

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero. Il principio va applicato anche per la fase monitoria poiché, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo per il pagamento parziale nel corso del giudizio, è venuta meno anche la statuizione ivi contenuta relativa alle spese processuali ma resta l'accertamento della soccombenza virtuale per tale fase, sicché la legittimità delle ragioni della emissione del decreto implica la condanna degli opposenti al rimborso anche delle spese di fase monitoria (Cass., 10.4.2014 n. 8428). Di qui la condanna degli opposenti al rimborso delle spese sostenute dal Condominio nella fase monitoria e degli onorari di difesa di entrambe le fasi, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 4602/2016, così provvede:

1. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da dddd. e della sua domanda riconvenzionale;
2. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dd
3. revoca il decreto ingiuntivo n. 710/2016 del 24.3.2016;
4. condanna Mddddddd., in solido tra loro, al pagamento in favore del Condominio Lotto A/15, sito dddd della somma di Euro 3.290,57 oltre gli interessi legali dal 19.1.2016 al soddisfo;
5. condanna Mddddd in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore del Condominio Lotto A/15, sito in ddd n. 25/H, che liquida in Euro 145,50 per spese vive della fase monitoria ed Euro 2.340,00 per onorari di difesa di entrambe le fasi (Euro 540,00 per la fase monitoria ed Euro 1.800,00 per la fase di merito), oltre il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Orlando Caponigro, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Salerno, il 12 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli

(**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: [Edizioni DuePuntoZero](http://www.edizioni2p0.it)



www.LaNuovaProceduraCivile.it